



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA GRUPPO SPECIALIZZAZIONE C (APPALTI E ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI)

ATTO N. DEL 226

Torino, 04/05/2023

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Convocata la Giunta, presieduta dal Sindaco Stefano LO RUSSO, sono presenti, oltre la Vicesindaca Michela FAVARO, gli Assessori:

Domenico CARRETTA	Francesco TRESSO
Paolo CHIAVARINO	Carlotta SALERNO
Paolo MAZZOLENI	Jacopo ROSATELLI
Gabriella NARDELLI	Rosanna PURCHIA
Giovanna PENTENERO	

Assenti, per giustificati motivi, gli Assessori:
Chiara FOGLIETTA

Con l'assistenza della Segretaria Generale Rosa IOVINELLA.

OGGETTO: RICORSO AVANTI IL T.A.R. PIEMONTE PER L'ANNULLAMENTO DEI PROVVEDIMENTI INERENTI LA PROCEDURA APERTA N. 42/2022 PER IL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA NEI NIDI D'INFANZIA COMUNALI E STATALI E NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO STATALI CON GESTIONE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE. LOTTO N. 6. LITE N. 142/2023 (RM+LM+MG).

Con atto notificato al Comune di Torino in data 7 aprile 2023, la *omissis* ha presentato ricorso avanti il T.A.R. Piemonte per l'annullamento:

"- della Determinazione dirigenziale n. 135 del 17 gennaio 2023, recante l'approvazione della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione di gara nella seduta pubblica dell'11.01.2023 e, per l'effetto, ha aggiudicato alla omissis il Lotto n. 6 della procedura aperta n. 42/2022, avente ad oggetto il Servizio di ristorazione scolastica nei nidi d'infanzia comunali e statali e nelle scuole primarie e secondarie di primo grado statali con gestione a ridotto impatto ambientale, nella parte in cui l'offerta di omissis è stata ritenuta ammissibile e valutabile, nonché

classificata al primo posto in graduatoria nel Lotto n. 6;

- dei verbali tutti di gara, delle sedute pubbliche e riservate, ivi compresi quelli eventualmente non conosciuti e/o non consegnati dall'amministrazione (verbali sedute pubbliche prodotti come doc.2) e, in particolare, del verbale del 25.10.2022 nel quale la Commissione di gara ha aperto le "buste" contenenti le offerte tecniche dei concorrenti (compresa di quella di omissis) e, rilevata la regolarità della documentazione ivi contenuta, ha ammesso l'odierna controinteressata al prosieguo delle operazioni di gara, del successivo verbale della seduta riservata del 1.12.2022 e relativi allegati e del verbale della seduta del 12.12.2022, con relativo prospetto riepilogativo dei punteggi, nella parte in cui l'offerta di omissis è stata effettivamente valutata ottenendo un punteggio complessivo pari a 83,80511789, nonché del verbale dell'11.01.2023 recante la proposta di aggiudicazione dei vari Lotti agli operatori economici" nonché per il risarcimento del danno in forma specifica mediante aggiudicazione della gara, con riferimento al Lotto n. 2 per cui è causa, in favore della ricorrente omissis e caducazione e/o annullamento e/o declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto d'appalto (non conosciuto) eventualmente già stipulato tra la Stazione appaltante e l'Aggiudicataria. In via subordinata, nella non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di reintegrazione in forma specifica, si chiede la condanna dell'Ente resistente al risarcimento del danno per equivalente ex art. 124 D.Lgs. 104/2010, comprensivo del danno emergente, del danno professionale e del lucro cessante, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, ivi compreso l'eventuale mancato guadagno derivante dalla parziale esecuzione del contratto da parte della controinteressata".

I Dipartimenti competenti hanno evidenziato la necessità che la Città si costituisca in giudizio nel succitato procedimento, onde poter svolgere tutte le proprie ragioni e difese.

Poiché le censure avversarie paiono contestabili, occorre che la Città, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, venga autorizzata a costituirsi in giudizio al fine di svolgere tutte le proprie ragioni e difese, anche in caso di eventuale proposizione di motivi aggiunti e ricorso incidentale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano;

1. di autorizzare la Città, in persona del Sindaco *pro tempore*, a costituirsi nel giudizio instaurato avanti il T.A.R. Piemonte dalla *omissis* in premessa descritto per svolgere tutte le proprie ragioni e difese anche in caso di eventuale proposizione di motivi aggiunti e ricorso incidentale, dando mandato al Sindaco, o chi per esso, di assumere ogni provvedimento necessario, utile e conseguente per la rappresentanza e la difesa dell'Ente in giudizio stesso, a mezzo dell'Avvocatura Comunale, presso la quale si elegge domicilio;
2. con separato provvedimento si è provveduto ad impegnare la relativa spesa;
3. di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo Unico Enti

Locali, per esigenze di carattere processuale.

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

LA DIRIGENTE
Antonietta Rosa Melidoro

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRIGENTE FINANZIARIA
Patrizia Rossini

IL SINDACO
Firmato digitalmente
Stefano Lo Russo

LA SEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Rosa Iovinella